

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-3436 del 16/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2504 del 12/08/2014 intestata a NANNI OTTAVIO S.R.L. per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Novella n. 1 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-3571 del 16/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dirigente adottante         | Elena Montepaone                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Questo giorno sedici GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2504 del 12/08/2014 intestata a NANNI OTTAVIO S.R.L. per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Novella n. 1**

### **LA DIRIGENTE**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2504 del 12/08/2014 Prot. Prov.le 79186/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – NANNI OTTAVIO S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Novella n. 1 - Protocollo istanza del Comune di Savignano sul Rubicone n. 6587 del 14/03/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito nel Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Novella n. 1.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/10/2014, come successivamente aggiornata;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

**Considerato** che in data 15/04/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2025/72269, inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Dato atto** che con Nota PG/2025/76834 del 24/04/2025, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

**Viste** le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 13/06/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2504 del 12/08/2014** Prot. Prov.le 79186/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – NANNI OTTAVIO S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Novella n. 1 - Protocollo istanza del Comune di Savignano sul Rubicone n. 6587 del 14/03/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito nel Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Novella n. 1.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/10/2014, come successivamente aggiornata, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione sopra citata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**Verificato** che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

**Viste:**

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

**DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2504 del 12/08/2014** Prot. Prov.le 79186/2014 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – NANNI OTTAVIO S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Novella n. 1 - Protocollo istanza del Comune di Savignano sul Rubicone n. 6587 del 14/03/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione ferro e leghe metalliche sito nel Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Novella n. 1."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/10/2014, come successivamente aggiornata, **come segue:**
  - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2504 del 12/08/2014 Prot. Prov.le 79186/2014 e s.m.i..
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di

conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2504 del 12/08/2014 Prot. Prov.le 79186/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata  
dott.ssa *Elena Montepaone*

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2504 del 12/08/2014 prot. n. 79186, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/10/2014 prot. n. 19766, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determina dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2017-441 del 30/01/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 07/02/2017 prot. n. 3090;
- determina dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2018-5121 del 05/10/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 09/10/2018 prot. n. 20849;
- determina dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2022-3813 del 26/07/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/08/2022 prot. n. 18311.

Con PEC del 15/04/2025 acquisita al protocollo PG/2025/72269 del 16/04/2025, la Ditta ha presentato ad Arpae SAC di Forlì-Cesena una comunicazione di modifica non sostanziale relativa a quanto di seguito riportato:

- Emissione E2 "Taglio laser tubolare (macchina 1 e 2)":
  - eliminazione del convogliamento a tale emissione dell'aspirazione della macchina laser tubi 1, che verrà sostituita da una nuova macchina e convogliata alla nuova emissione E6;
  - installazione di un nuovo filtro a cartucce;
  - modifica della portata massima da 6.800 Nmc/h a 2.000 Nmc/h;
- Emissione E3 "Taglio laser tubolare (macchina 3)":
  - installazione di un nuovo filtro a cartucce;
  - modifica della portata massima da 1.800 Nmc/h a 2.000 Nmc/h;
- Emissione E6 "Taglio laser tubolare (macchina 3D)":
  - inserimento di tale nuova emissione derivante da una nuova macchina di taglio laser tridimensionale tubolare;
- Emissioni E19 ed E22: inserimento di tali nuove emissioni, derivanti da nuovi impianti termici civili;
- Emissione E6 "Sfiato espulsione aria calda gruppo raffreddamento macchina 1 laser tubolare" Emissione E7 "Sfiato espulsione aria calda gruppo raffreddamento macchina 2 laser tubolare"  
Emissione E8 "Sfiato espulsione aria calda gruppo raffreddamento macchina 3 laser tubolare"  
Emissione E9 "Sfiato espulsione aria calda gruppo raffreddamento macchina 3 laser tubolare":  
eliminazione di tali emissioni, in quanto le due nuove macchine n. 2 e 3 non avranno necessità di essere raffreddate.

Con nota PG/2025/81199 del 30/04/2025 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area

Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche comunicate.

Con nota PG/2025/81222 del 30/04/2025, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano variazioni qualitative delle emissioni in atmosfera oggetto di autorizzazione, ma una riduzione quantitativa delle stesse, considerato che il valore complessivo delle portate massime delle emissioni richiesto è inferiore rispetto a quello autorizzato con l'AUA di cui sopra.

Con nota PG/2025/93047 del 20/05/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva, di seguito riportata con correzione di eventuali refusi:

#### *“Materie prime*

*Le materie prime sono costituite da semilavorati in metallo pari a 1000 t/a di cui il 5% (50 t) costituito da lamiera inox.*

#### *Calcolo soglia di rilevanza.*

*In base all'articolo 270 comma 4 del DLgs 152/06:*

*“4. Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 282, comma 2.”;*

*Le lavorazioni su tutti i punti di emissioni risultano essere uguali (con minime differenze di portata all'emissione) per cui il calcolo del raggiungimento della soglia di rilevanza deve essere effettuato considerando il contributo di ogni impianto dotato della stessa lavorazione che afferisce anche se in emissioni diverse.*

*Il calcolo presentato dal gestore considera solo il nuovo camino E6 mentre, a parere dello scrivente Servizio, nella valutazione devono essere sommati tutti i camini.*

*Prendendo a riferimento una precedente valutazione di questo servizio, nella quale l'Autorità competente aveva chiesto la sola valutazione di E1 (emissione modificata), per il taglio laser era stato ricalcolato una soglia di rilevanza pari a 0.67 g/h come somma di CrVI e Ni. Considerando, il contributo di 5 impianti pertanto la sommatoria dei singoli contributi determina*

un'emissione complessiva di 3.35 g/h di CrVI + Ni; a questa si deve aggiungere la quota parte della nuova emissione E6 pari 0,6 g/h; si giunge pertanto ad un dato complessivo di 3,95 g/h comunque inferiore al valore della soglia di rilevanza per l'applicazione del limite di emissione posta a 5 g/h (come indicato nella Tabella A1 classe II della parte II degli allegati alla parte V del Dlgs 152/06).

Si fa presente che ogni modifica delle caratteristiche dell'acciaio tagliato, del suo spessore, della larghezza del taglio, della velocità di taglio, della percentuale di acciaio inox trattato e della durata del taglio determina una variazione della massa di sostanze emesse.

Al momento pertanto non sono state evidenziate condizioni per le quali dovrebbero cambiare i limiti di emissione aggiungendo CrVI e Ni, ma ogni variazione del ciclo produttivo deve essere valutata per confermare o meno l'attuale quadro dei limiti di emissione.

Come considerazione generale a questo riguardo, è sufficiente la somma del tempo di lavoro di tutte le macchine arrivi a 45 minuti di taglio su acciaio inox in 1 giorno (approssimativamente 7,5 minuti/gg per ogni macchina da 5 attuali) perché si determinino le condizioni di superamento della soglia di rilevanza e la conseguente applicazione, su tutte le emissioni, dei limiti di emissione per CrVI e Ni.

#### Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

##### *E6 - taglio laser 3D*

Per quanto riguarda l'attività di taglio laser, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4 al punto 4.13.16 "ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser" che recita:

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Materiale particellare                           | 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 20 mg/m <sup>3</sup> |
| Monossido di carbonio                            | 5 mg/m <sup>3</sup>  |

L'attività di taglio è anche prevista dalla DGR 2236/09 e smi al punto 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g", che al punto 5 (lavorazioni a caldo come taglio a caldo, taglio ossiacetilenico o a propano) individua un limite di emissione pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup> per le polveri totali.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limiti proposti:

| CARATTERISTICHE EMISSIONE E6                     | taglio laser 3D               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Portata massima                                  | 3600 Nmc/h                    |
| Altezza                                          | 8 m                           |
| Durata                                           | 16 ore/g                      |
| Diametro                                         | 0.4 m                         |
| Impianto di abbattimento                         | filtro a cartucce             |
| <b>Inquinanti</b>                                | <b>Concentrazione massima</b> |
| Polveri totali                                   | 10 mg/Nmc                     |
| Monossido di carbonio                            | 5 mg/Nmc                      |
| Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 20 mg/Nmc                     |

*In conclusione si valuta che la ditta debba:*

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E6.
- eseguire monitoraggio annuale all'emissione E6.

*Emissioni E2 ed E3 modificate*

*Visto il cambio di sistema di abbattimento, si richiedono le seguenti prescrizioni*

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto delle emissioni E2 ed E3.
- eseguire monitoraggio annuale all'emissione delle emissioni E2 ed E3.

### Conclusioni

*Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate.*

*Ogni modifica del ciclo produttivo in relazione alla durata delle lavorazioni di taglio dell'acciaio inox dovrà essere comunicata per valutare l'applicabilità dei limiti di emissione di CrVI e Ni nei punti di emissione collegati ai tagli laser di acciaio inox”.*

Con nota del 12/06/2025 prot. 0154224, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena, ha trasmesso il parere favorevole di seguito riportato:

*”In merito alla richiesta di parere (ns prot. n. 0115229 del 06/05/2025) inerente le emissioni in atmosfera nell'ambito del procedimento in oggetto ( ns prot. 0108145 del 24/04/2025 ), esaminata la documentazione agli atti,*

*premesso che trattasi di attività lavorativa già autorizzata in contesto quasi esclusivamente industriale ma con presenza di alcuni recettori residenziali nelle vicinanze e classificabile come Industria Insalubre di I Classe (elenco C n.6) ai sensi del D.M. 05/09/1994*

*considerata la durata della nuova emissione E6 (16 ore al giorno per 5 giorni a settimana per circa 220 giorni l'anno), la pericolosità per la salute degli inquinanti in essa presenti (taglio*

*laser tubolare 3D anche di acciaio inox per un quantitativo pari a 15.000 Kg/anno) e l'altezza del relativo camino (circa 8 mt) analoga a quella degli edifici residenziali circostanti indicati nella planimetria presentata (altezze variabili tra circa 7 mt e circa 8 mt)*

*si esprime, per quanto di specifica competenza della U.O. Igiene e Sanita' Pubblica, parere favorevole, in accordo con le valutazioni di Arpae - Servizio Territoriale e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. con la prescrizione, ad ulteriore cautela sanitaria nei confronti delle civili abitazioni presenti nelle immediate vicinanze, di orientare il camino di emissione E6 in maniera tale da favorire il piu' possibile la dispersione dei relativi inquinanti, mitigando quindi l'impatto atmosferico negativo sui suddetti recettori residenziali".*

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, alla luce della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e di quanto trasmesso dall'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica, ha valutato che vi fosse la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- inserimento della nuova emissione E6 "Taglio laser tubolare (macchina 3D)" al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", come richiesto dalla Ditta con la comunicazione in oggetto;
- aggiornamento della denominazione e del valore di Portata massima della emissione modificata E2;
- aggiornamento del valore di Portata massima della emissione modificata E3;
- eliminazione della prescrizione n. 2. del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto sostituita dalle nuove prescrizioni, relative alla accessibilità/campionabilità delle emissioni e alle metodiche di misurazione delle emissioni in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae;
- inserimento alla prescrizione n. 7. del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del riferimento alla nuova emissione E6;
- inserimento della prescrizione n. 2 al paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" stabilita da Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena con il parere di cui sopra, inerente l'orientamento del camino della emissione E6;
- inserimento della prescrizione n. 7 al paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" stabilita dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae con il parere di cui sopra, inerente le eventuali modifiche del ciclo produttivo;
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" a seguito delle variazioni di cui sopra.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato A alla precedente Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e del parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede

di Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/10/14 prot. n. 19766, successivamente aggiornata in data 07/02/17 prot. n. 3090, in data 09/10/2018 prot. n. 20849 e in data 01/08/2022 prot. 18311, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata in data 15/04/2025 acquisita al prot. PG/2025/72269 del 16/04/2025, per il rilascio del presente aggiornamento dell'AUA.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE E12 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (<35 kW a metano)**

**EMISSIONI DA E13 A E22 – TERMOSPLIT A PARETE (<35 kW ciascuno a metano)**

relative a impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE E10 – SFIATO ESPULSIONE ARIA VENTOLA COMPRESSORE**

**EMISSIONE E11 – SFIATO ESPULSIONE ARIA VENTOLA COMPRESSORE**

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

## **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione ferro e leghe metalliche sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

### **EMISSIONE E1 – TAGLIO LASER TUBOLARE (MACCHINA 6)**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

|                                                                  |       |        |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Portata massima                                                  | 2.500 | Nmc/h  |
| Altezza minima                                                   | 8     | m      |
| Durata                                                           | 16    | h/g    |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:                    |       |        |
| Polveri totali                                                   | 10    | mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub> | 20    | mg/Nmc |
| Monossido di Carbonio (CO)                                       | 5     | mg/Nmc |

**EMISSIONE E2 – TAGLIO LASER TUBOLARE (MACCHINA 2)**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

|                                                                  |       |        |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Portata massima                                                  | 2.000 | Nmc/h  |
| Altezza minima                                                   | 7     | m      |
| Durata                                                           | 10    | h/g    |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:                    |       |        |
| Polveri totali                                                   | 10    | mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub> | 20    | mg/Nmc |
| Monossido di Carbonio (CO)                                       | 5     | mg/Nmc |

**EMISSIONE N. E3 – TAGLIO LASER TUBOLARE (MACCHINA 3)**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

|                                                                  |       |        |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Portata massima                                                  | 2.000 | Nmc/h  |
| Altezza minima                                                   | 7     | m      |
| Durata                                                           | 10    | h/g    |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:                    |       |        |
| Polveri totali                                                   | 10    | mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub> | 20    | mg/Nmc |
| Monossido di Carbonio (CO)                                       | 5     | mg/Nmc |

**EMISSIONI N. E4 - TAGLIO LASER TUBOLARE (MACCHINA 4)**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

|                                                                  |       |        |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Portata massima                                                  | 2.000 | Nmc/h  |
| Altezza minima                                                   | 8     | m      |
| Durata                                                           | 16    | h/g    |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:                    |       |        |
| Polveri totali                                                   | 10    | mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub> | 20    | mg/Nmc |
| Monossido di Carbonio (CO)                                       | 5     | mg/Nmc |

**EMISSIONE N. E5 – TAGLIO LASER TUBOLARE (MACCHINA 5)**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

|                                                                  |       |        |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Portata massima                                                  | 2.500 | Nmc/h  |
| Altezza minima                                                   | 8     | m      |
| Durata                                                           | 16    | h/g    |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:                    |       |        |
| Polveri totali                                                   | 10    | mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub> | 20    | mg/Nmc |
| Monossido di Carbonio (CO)                                       | 5     | mg/Nmc |

## EMISSIONE N. E6 – TAGLIO LASER TUBOLARE (MACCHINA 3D)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

|                                                                  |       |        |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Portata massima                                                  | 3.600 | Nmc/h  |
| Altezza minima                                                   | 8     | m      |
| Durata                                                           | 16    | h/g    |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:                    |       |        |
| Polveri totali                                                   | 10    | mg/Nmc |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub> | 20    | mg/Nmc |
| Monossido di Carbonio (CO)                                       | 5     | mg/Nmc |

2. **Entro e non oltre la data di comunicazione** della messa in esercizio di cui al successivo punto 3., ad ulteriore cautela sanitaria nei confronti delle civili abitazioni presenti nelle immediate vicinanze dello stabilimento in oggetto, il camino della emissione E6 va orientato in maniera tale da favorire il piu' possibile la dispersione dei relativi inquinanti, mitigando quindi l'impatto atmosferico negativo sui suddetti recettori residenziali. L'avvenuta realizzazione di quanto sopra dovrà essere indicata con apposita documentazione tecnica e prospettica nella comunicazione di cui al successivo punto 3.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aooxfc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpa.emr.it)), al Comune di Savignano sul Rubicone e all'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2 ed E3, e alla nuova emissione E6**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2 ed E3, e alla nuova emissione E6** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E2 ed E3, e alla nuova emissione E6** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aooxfc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5 ed E6**, con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire

dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

7. Ogni modifica del ciclo produttivo in relazione alla durata delle lavorazioni di taglio dell'acciaio inox dovrà essere comunicata per valutare l'applicabilità dei limiti di emissione di Cr VI e Ni nei punti di emissione collegati ai tagli laser di acciaio inox.
8. Gli impianti di abbattimento installati sulle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5 ed E6** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni **emissioni E1, E2, E3, E4, E5 ed E6**, così come richiesto al precedente punto 8.
10. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità

Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

| Condotti circolari |                             | Condotti rettangolari |                                                                  |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Diametro (metri)   | N° punti prelievo           | Lato minore (metri)   | N° punti prelievo                                                |
| fino a 1m          | 1 punto                     | fino a 0,5m           | 1 punto al centro del lato                                       |
| da 1m a 2m         | 2 punti (posizionati a 90°) | da 0,5m a 1m          | 2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2m     | 3 punti (posizionati a 60°) | superiore a 1m        | 3 punti                                                          |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

11. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non

superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5 m e ≤ 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m          | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.                                                                                                                                                                        |

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.  
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
  - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
    - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
    - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
    - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
  - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
12. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

| Parametro/Inquinante | Metodi di misura |
|----------------------|------------------|
|----------------------|------------------|

|                                                                    |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                      |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione          | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )                                         | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)                                                     |
| Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )                              | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)                                                                                                                                       |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                         | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                                                                  |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare                      | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )                                     |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>   | UNI EN 14792:2017 (*);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);<br>ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico);<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)         |
| Monossido di Carbonio (CO)                                         | UNI EN 15058:2017 (*);<br>ISO 12039:2019<br>Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)                                                                                   |

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *“Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**